

N. R.G. 19323/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19323/2013** promossa da:

attori

contro

convenuta



CONCLUSIONI

Per gli attori:

In via preliminare

- **richiamare il CTU**, al fine di rispondere alle osservazioni del CTP di parte attrice giusta le note critiche del 16.7.2014.

Nel merito

- laddove l'Ill.mo sig. Giudice non intendesse disporre il richiamo del CTU ritenendo valide le risultanze riportate nell'elaborato peritale, **ri-tenere e dichiarare** che il Credito Valtellinese ha operato sul c/c n°30340 - fino al 14.3.2013 escluse le movimentazioni del 4° trimestre 2012 non essendo stato esibito dalla Banca il relativo estratto conto - annotazioni indebite a danno della [redacted] ad € **125.706,51** per come accertato nella perizia econometrica di parte attrice, ovvero pari ad € **82.839,28**, per come accertato dalla disposta CTU e, per l'effetto

- **rettificare** conseguentemente il saldo debitorio della [redacted] del c/c

- **ritenere e dichiarare** che [redacted] ha operato sul con-to anticipo [redacted] annotazioni indebite a danno della [redacted] pari ad € **19.044,55** per come accertato nella perizia econometrica di parte attrice, e, per l'effetto,

- **rettificare** conseguentemente il saldo debitorio della [redacted] del conto anticipo [redacted]

- **condannare**, [redacted] in persona del Legale Rappresentante, al rimborso in favore della [redacted] dell'importo pari a complessivi € **8.125,70** sostenuti per l'elaborazione della perizia econometrica di parte attrice, stante la fondatezza della propria domanda;



- **condannare** *in persona del Legale Rappresentante, al rimborso in favore della delle spese sopportate per la CTU, pari ad € 4.704,56, stante l'accertamento delle annotazioni indebite da parte della Banca sui conti correnti;*

- **condannare, in ogni caso,** *in persona del Legale Rappresentante, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.*

Salvo ogni diritto.

Per la convenuta:

NEL MERITO:

- *respingere tutte le domande attoree;*

- *per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, nonché delle valute applicate dall'istituto di credito alle operazioni poste in essere dalla società correntista e dichiarare che il nulla deve alla ed ai suoi fideiussori, a nessun titolo;*

IN VIA RICONVENZIONALE:

- *accertata l'esistenza del credito della banca, condannare la persona del suo legale rappresentante pro tempore (P. IVA), nonché – nella loro qualità di fideiussori - i signori, al pagamento in favore del*

delle seguenti somme:

- **Euro 169.311,27**, *quale saldo debitore del conto corrente oltre interessi al tasso contrattuale dal 1°/04/2013 al saldo;*



- **Euro 65.281,92**, quale saldo debitore del conto anticipi i _____, oltre interessi al tasso contrattuale dal 1°/04/2013 al saldo; ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingere l'istanza di esibizione;
- rimettere la causa in istruttoria, affinché sia disposta un'integrazione di CTU alla luce delle osservazioni svolte dal consulente della banca;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la

_____ convenivano in giudizio _____ al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate con riferimento a un rapporto di conto corrente e di un conto anticipi.

Gli attori in particolare esponevano:

- che il 13.12.1998 _____ trasporti stipulava con _____ un contratto di conto corrente;
- che il 31.5.2005 l'attrice stipulava anche un contratto di conto anticipo su documenti;
- che i due soci _____ rilasciavano ciascuno di essi una fideiussione omnibus sino all'importo di euro 650.000,00;
- che il 20.12.2012 _____ contestava alla banca gli addebiti sui due conti;
- che, infatti, i saldi dei due conti erano stati viziati dall'addebito di interessi anatocistici illegittimi, nonché dall'applicazione illecita di commissioni di massimo scoperto;



- che erano stati applicati interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e che gli interessi erano stati comunque falsati dall'applicazione di valute fittizie;
- che, infine, la banca aveva applicato interessi usurari.

Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, evidenziando la correttezza di tutti gli addebiti sui due conti oggetto di causa; la banca, in ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti e chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento del saldo dei conti.

Il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile e, all'esito, rinviava all'udienza del 12.4.2016 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ad opera delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che si indica, al pari della domanda riconvenzionale proposta dalla banca.

Le pretese attoree, infatti, non possono che essere riconosciute come fondate, quanto alla contestazione della validità della pattuizione di tassi di interesse in misura ultralegale, evidenziando la nullità di clausole di richiamo agli usi praticati sulla piazza, nonché in ordine alla nullità di clausole contrattuali di capitalizzazione di interessi passivi e per l'addebito di commissioni di massimo scoperto non pattuite.

Va, infatti, dichiarata nulla la clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga potesse considerarsi giustificata dalla sussistenza di usi normativi



difformi.

In proposito non possono che essere solo ricordate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate nel senso sopra riassunto, con l'effetto che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca per tutto il periodo antecedente all'adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB e alla richiamata delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 dovranno essere necessariamente scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale.

Esclusa, inoltre, qualsiasi capitalizzazione degli interessi addebitati sino al 30.6.2000 (data di adeguamento del conto alla citata delibera C.I.C.R., con conseguente introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori), così come chiarito sul punto dalla Cassazione Sezioni Unite n. 24418/2010, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati e, quindi, divengono suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 120 TUB.

La mancata pattuizione per iscritto di interessi a un tasso ultralegale giustifica, inoltre, la applicazione degli interessi secondo il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, mentre in sede di riconteggio del saldo del conto corrente dovranno essere scomputate le commissioni di massimo scoperto, non risultando le stesse essere state pattuite.

La pretesa ripetitoria azionata, nei limiti sopra indicati come fondata, deve tuttavia trovare contenimento sul piano temporale per effetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.

In proposito, infatti, la convenuta, preso atto da un lato dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, nel senso di ritenere come la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito decorra come regola generale dalla chiusura del rapporto di conto corrente, quale rapporto unitario, e non dalla data di ciascuna annotazione in conto; dall'altro lato della precisazione introdotta dalle Sezioni Unite



della Cassazione (sentenza n. 24418/2010), rivolta a distinguere tra rimesse solutorie e meramente ripristinatorie (solo le prime, aventi valenza di pagamento e quindi suscettibili di far decorrere il termine prescrizione del diritto alla loro ripetizione già dalla data della relativa annotazione), ha eccepito come il diritto dell'attore a ripetere quanto pagato indebitamente per effetto di somme addebitate sul conto corrente, ma non dovute, fosse ormai estinto con riferimento a tutti gli importi che fossero risultati oggetto di pagamento per effetto di versamenti in conto corrente effettuati in epoca risalente a oltre dieci anni rispetto all'introduzione del presente giudizio con la notifica dell'atto di citazione.

Per effetto di tale eccezione, quindi, si è reso necessario richiedere al consulente tecnico dell'ufficio, incaricato di rideterminare il saldo del conto corrente, di stralciare dallo scomputo degli importi accertati come non dovuti, in quanto riferiti a interessi anatocistici illegittimi e a commissioni di massimo scoperto non pattuite, tutte le somme risultate pagate dal correntista oltre dieci anni prima dell'iniziale atto di messa in mora, in quanto "coperte" da versamenti con portata solutoria, ossia riferiti a importi a debito del correntista in misura eccedente ai fidi concessi o in assenza di fidi (ossia in situazioni di scoperto in senso stretto).

Sulla base di tali indicazioni, dovendo fare proprie le conclusioni contabili alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice, in quanto espressione di un ragionamento logico matematico scevro da errori e fedele ai criteri di rideterminazione esposti dal giudice, deve concludersi come il saldo del conto corrente in esame debba essere rideterminato alla data del 30.9.2012 (ossia al periodo documentato) in euro 74.322,21 a debito della correntista, a fronte di un saldo conteggiato alla stessa data dalla banca in euro 157.161,49, sempre a debito della correntista.

Nessuna variazione rispetto al saldo bancario (pari a euro 65.281,92) va, invece, operato con



riferimento al conto anticipi su documenti.

Il riconteggio del saldo di conto corrente operato dal consulente dell'ufficio va condiviso anche a fronte delle osservazioni critiche avanzate dalla difesa attorea, la quale, in particolare, ha evidenziato come il conteggio degli interessi effettivamente applicati fosse stato viziato dall'applicazione di valute fittizie e che non corretta era stata la prassi di far transitare le annotazioni del conto anticipi sul conto corrente, in quanto in tal modo le prime venivano assoggettate al regime del secondo, con conseguente applicazione di interessi anatocistici altrimenti non ammissibili.

Le censure non possono essere, infatti, condivise, se solo si consideri come l'addebito in conto corrente delle anticipazioni su documenti fosse stato pattuito dalle parti e che, quanto alla contestazione riguardante le cosiddette "valute fittizie", ossia la postergazione delle valute con riferimento alle singole operazioni in conto corrente, la difesa sul punto articolata sia rimasta relegata ad affermazioni assolutamente generiche, non implicando mai l'individuazione degli importi a tal fine contestati.

Per ultimo, quanto alla contestazione di interessi applicati secondo un tasso usurario, è sufficiente riscontrare come il rilievo risulti essere stato articolato in forza di una consulenza di parte che dichiaratamente pretende di determinare il Tasso Effettivo Globale sulla base di formule differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia e in riferimento alle quali risulta rilevato il Tasso Effettivo Globale Medio e, di riflesso, il Tasso Soglia; tale rilievo evidenzia l'inattendibilità dei conteggi prospettati dalla difesa attorea, considerata l'incongruenza dei dati così presi in considerazione, rendendo inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica di ufficio di tipo contabile.

Senza, infatti, voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della Banca d'Italia, rimane comunque il fatto che il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza



delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazioni di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso.

Parimenti infondata è la contestazione mossa sull'ipotesi di addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644 c.p., ossia implicanti una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo.

In proposito, infatti, deve rilevarsi come non sia stata fornita adeguata prova dei presupposti stessi necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.

Parte attrice, infatti, sul punto si è limitata ad allegare l'andamento non florido della propria attività imprenditoriale e a tal fine ha prodotto i bilanci senza, tuttavia, dimostrare non solo che tali sopravvenienze fossero note alla controparte, ma anche e soprattutto che la banca avesse imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione e speculando sul momento di difficoltà economico finanziaria della correntista.

La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto *sic et simpliciter* dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.

Non avendo, quindi, parte attrice provato e neppure allegato i presupposti per la configurabilità dell'usura soggettiva, ne discende che anche sotto tale aspetto la censura mossa debba essere respinta.



Per ultimo va disattesa la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, non risultando adeguatamente provato il nesso di causalità tra i maggiori addebiti in conto corrente e il pregiudizio patito dalla società confluente nella richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra riassunte, pertanto, la rideterminazione del saldo di conto corrente alla data del 30.9.2012 nei termini esposti comporta, quale conseguenza, che la domanda riconvenzionale proposta dalla banca possa essere accolta solo nella misura dei saldi accertati e che, quindi, gli attori vanno condannati a pagare in via tra di loro solidale alla banca la somma complessiva di euro (euro quanto al conto corrente; euro quanto al conto anticipi), oltre a interessi secondo il tasso convenzionale dall'1.10.2012 al saldo quanto al conto corrente e dall'1.4.2013 al saldo quanto al conto anticipi.

La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in parziale accoglimento della domanda proposta da

ridetermina il saldo alla data del 30.9.2012 del conto corrente *inter partes* in euro a debito della correntista;

- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, condanna gli attori a pagare alla prima in via tra di loro solidale la somma complessiva di euro 1 (euro quanto al conto corrente; euro quanto al conto anticipi), oltre a interessi secondo il tasso convenzionale dall'1.10.2012 al saldo quanto al conto corrente e



dall'1.4.2013 al saldo quanto al conto anticipi;

- compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il 7 luglio 2016

Il giudice

Francesco Ferrari

